



REGOLAMENTO PER L'USO DI ORTI URBANI, COLLETTIVI, DIDATTICI E SOCIO-TERAPEUTICI NEL COMUNE DI MANFREDONIA

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29/07/2025

CAPO I NORME GENERALI

Art.1 Oggetto e finalità del regolamento

Le presenti norme disciplinano la gestione da parte del Comune di Manfredonia degli orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici presenti nel territorio in attuazione della L.R. 19 febbraio 2024 n.10 e delle linee guida di cui alla D.G.R. 3 ottobre 2024, n. 138, così come individuati nel piano degli orti di cui all'allegato a).

La finalità del presente regolamento è promuovere la realizzazione di orti urbani, collettivi, didattici e socio terapeutici onde diffondere la cultura del verde, dell'agricoltura, sensibilizzare i cittadini le famiglie e gli studenti sull'importanza di una alimentazione sana ed equilibrata, divulgare tecniche di agricoltura sostenibile, riqualificare aree abbandonate e spazi residuali della città, favorire l'aggregazione sociale anche secondo i principi di partecipazione e sussidiarietà e valorizzare una politica di consumi di prossimità e lo sviluppo di piccole autosufficienze alimentari per le famiglie.

Art.2 Soggetti

Ortisti: soggetti deputati alla coltivazione e alla gestione dei singoli orti

Istituti didattici: istituti scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado deputati alla gestione degli orti didattici anche in collaborazione con le famiglie degli alunni e le associazioni del terzo settore.

Enti pubblici o privati di assistenza e associazioni del terzo settore: sono i soggetti deputati alla gestione e alla lavorazione degli orti collettivi e socio-terapeutici. Tutti i soggetti devono avere sede nel territorio del comune di Manfredonia.

Art.3 Tipologie di orti

Orti urbani: porzioni di terreno di aree abbandonate o sotto utilizzate situate in aree urbane residuali e periurbane limitrofe alla città, aventi substrato fertile e adatte alla coltivazione, identificabili come terreni inutilizzati, terreni adibiti a verde pubblico e ogni altra superficie assimilabile di proprietà pubblica o messi a disposizione da parte di soggetti privati.

Orti collettivi: porzioni di terreno gestite da enti del terzo settore in cui prevale la dimensione collettiva, partecipata e condivisa aventi caratteristiche analoghe a quelle degli orti urbani. Negli

orti collettivi la pratica ortofrutticola è finalizzata non solo alla coltivazione collettiva ma anche alla cura dello spazio pubblico e di aggregazione sociale al fine di creare inclusione e integrazione con particolare attenzione alla sfera intergenerazionale e interculturale e alle varie forme di fragilità sociale.

Orti didattici: Gli orti didattici sono localizzati all'interno dei plessi scolastici o su porzioni di terreno limitrofe rese disponibili da enti pubblici e privati o aziende agricole. Con la coltivazione di orti didattici devono essere previsti percorsi formativi per alunni/e su pratiche ambientali sostenibili e su educazione agroalimentare. L'orto didattico include almeno cinque varietà orticole o frutticole preferibilmente riconducibili a specie agrarie ed ortive locali e può prevedere anche varietà floricole.

Orti socio-terapeutici: porzioni di terreno aventi caratteristiche analoghe a quelle degli orti urbani e destinati a finalità di assistenza, recupero sociale, riabilitazione di persone con disabilità di tipo fisico, psichico e sociale e all'integrazione di persone o gruppi svantaggiati, in cui alla pratica colturale si affianca un percorso riabilitativo terapeutico, condotto con l'ausilio e affiancamento di operatori esperti. I terreni da destinare a orti socio-terapeutici possono essere situati anche all'interno di strutture di cura e assistenza e sono assegnati ad associazioni o enti pubblici o privati che si occupano statutariamente di assistenza, di cura del disagio sociale, della disabilità, con sede nel territorio comunale e che presentino unitamente alla richiesta un progetto di recupero sociale o riabilitazione psichica o fisica.

Art.4 Individuazione delle aree ortive

Gli orti urbani, collettivi, didattici e socio terapeutici possono realizzarsi nelle aree così come individuate nel piano di cui all'allegato a). Ulteriori aree utili allo scopo potranno essere individuate con successiva delibera di Giunta Comunale.

Le istanze relative alla realizzazione degli orti, previa istruttoria da parte dell'Ufficio competente, sono autorizzate dalla Giunta comunale, sulla base delle finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art.5 Prescrizioni per gli orti collettivi, didattici e socio terapeutici

Per le aree ortive individuate ai fini della creazione di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici si attiverà una manifestazione di interesse rivolta ai soggetti interessati che conterrà indicazioni utili alla progettazione.

Degli orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici i progetti dovranno prevedere le seguenti specifiche:

- a) modalità di approvvigionamento dell'acqua e di irrigazione che garantiscano il risparmio idrico, recupero e raccolta di acque meteoriche.
- b) individuazione di vialetti primari e secondari e limitata viabilità carrabile solo se necessaria.
- c) previsione di spazi comuni per la convivialità tra gli ortisti, destinati anche ad attività di formazione, svago, incontro.
- d) modalità di coltivazione a terra o in contenitori come bancali rialzati.
- e) recinzione delle aree prescelte con materiali sostenibili e/o barriere verdi naturali quali siepi con specie vegetali sempreverdi o piante da frutto che attirino gli insetti pronubi.
- f) realizzazioni strutture comuni per la produzione di compost e un semenzaio.
- g) modalità di smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue per inibizione biologica dei propaguli.
- h) installazione nei pressi di ingresso di bacheche per indicare il soggetto adottante, il contatto del referente, gli orari di apertura e chiusura dell'area di accesso e il piano stagionale e settimanale dei prodotti ortofrutticoli disponibili.

Art.6 Requisiti per la concessione degli orti

Gli orti sono assegnati ai soggetti che aderiscono alla manifestazione di interesse. Per l'assegnazione in concessione degli orti sono previste quattro graduatorie distinte per ogni tipologia di orto.

Per gli orti urbani si darà priorità ai nuclei familiari che si trovano in una situazione economica di svantaggio secondo quanto risulterà dall'ISEE.

Nelle procedure per l'assegnazione degli orti collettivi e socio-terapeutici verranno prese in considerazione rispettivamente i seguenti criteri di preferenza:

- a) numero di persone coinvolte nel progetto di recupero.
- b) coerenza del progetto di recupero sociale con gravità del disagio sociale e della disabilità delle persone coinvolte.
- c) collaborazione tra associazioni.
- d) utilizzo di pratiche ecocompatibili.

CAPO II NORME SPECIFICHE

Art.7 Modalità di gestione e impegni dei soggetti assegnatari

Gli orti sono assegnati ad uso gratuito, senza necessità, per la loro fruizione, di alcun intervento o opera a carico del concessionario. Ogni orto si caratterizza quale "verde attrezzato" e il suo utilizzo ha carattere provvisorio. In nessun modo l'orto potrà diventare di proprietà dell'assegnatario.

L'assegnatario all'atto della domanda si impegna a:

- Coltivare personalmente l'orto in modo continuativo, prevalentemente per l'uso proprio e/o della propria famiglia
- avere cura dell'orto assegnato e delle parti comuni, al mantenimento del decoro e dell'ordine dell'area nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene pubblica, e a garantire la raccolta differenziata di rifiuti utilizzando il compostaggio;
- effettuare una coltivazione che si ispira ai principi della salvaguardia della fertilità di suoli ricorrendo a tecniche di agricoltura biologica;
- valutare la stagionalità dei prodotti, per favorire la raccolta e l'utilizzo degli orti durante tutto l'anno;
- utilizzare le risorse in modo parsimonioso e responsabile;
- garantire il risparmio idrico anche con sistemi di raccolta delle acque meteoriche o, laddove possibile, con sistemi di irrigazione a goccia o di aridocoltura;
- concorrere alla pulizia e manutenzione ordinaria delle parti comuni;
- farsi carico delle spese derivanti dalla gestione ordinaria degli impianti;
- produrre autocertificazione relativa alla propria idoneità fisica a compiere attività di orticoltura.

Art.8 Prescrizioni e divieti

L'assegnatario si impegna ad osservare le seguenti restrizioni e divieti, pena la revoca dell'assegnazione.

Cura dell'orto

- Scarti vegetali, sfalci, sterpaglie devono essere conferiti nella compostiera aerobica della zona ortiva; altri rifiuti devono essere differenziati negli appositi contenitori;
- Evitare ristagni d'acqua in osservanza dei provvedimenti di carattere igienico-sanitario;
- Utilizzare l'acqua solo per innaffiare evitando ogni spreco. In caso di annate siccitose, l'erogazione dell'acqua può essere limitata, con orari e modalità decise dal comune o ente gestore;
- Le semine e le piantumazioni devono rimanere entro i limiti dell'area assegnata;
- È vietato tenere o utilizzare sostanze tossiche o inquinanti;
- È vietato utilizzare e o detenere sostanze maleodoranti;
- I sostegni e le legature per le coltivazioni devono essere in legno o altri materiali vegetali (canne di bambù, rafia canapa ecc...), escludendo materiali metallici o plastici;

- Sono ammissibili coperture ad uso serra, nella misura in cui non diano origine a strutture stabili e indecorose;
- Mantenere l'orto assegnato e stato decoroso, non degradato, non incolto e non disordinato; non introdurre nell'area materiale di risulta o recupero (cassette, vetri, armadi, vecchi frigoriferi di piccole vecchie reti, materiale edile, ecc...).

Comportamenti

È vietato:

- Modificare il perimetro e la destinazione dell'area assegnata;
- Bruciare sterpaglie o altri rifiuti;
- Conferire rifiuti nei contenitori presenti negli orti se non quelli strettamente provenienti dalla conduzione degli stessi; questi ultimi dovranno essere differenziati come da prescrizioni del regolamento in materia;
- Introdurre veicoli nella zona ortiva;
- Fare rumori molesti;
- Recintare il lotto assegnato;
- Danneggiare o ostacolare l'attività degli altri concessionari;
- Realizzare autonomamente pavimentazioni e costruzioni di qualsiasi tipo, al di fuori di quanto progettato nella specifica area sportiva;
- Manomettere le siepi e le recinzioni che circoscrivono l'area o l'orto concesso;
- Attuare interventi incompatibili con le destinazioni delle aree ed i Patti di concessione;
- Allestire strutture per la cottura dei cibi nelle singole particelle ortive;
- Attuare iniziative nocive agli animali protetti in riferimento alla vigente normativa di salvaguardia delle specie animali;
- Depositare materiale di ogni genere nei dialetti comuni e nelle aree orticole;
- Prelevare prodotti da altri orti.

Animali, attrezzi e materiali da lavoro, strutture

- Per la sicurezza e il decoro dell'aria è vietato costruire capanni o ricoveri simili per gli attrezzi o collocare nell'area ortiva piccoli armadi o altro;
- Dopo l'uso gli attrezzi devono essere sistemati negli appositi armadietti deposito ove presenti;
- In tutta l'area ortiva è vietato allevare e introdurre animali senza museruola e non condotti al guinzaglio.

Produzioni eccedenti

- Non è ammessa in nessun caso la vendita dei prodotti dell'orto;
- Le eccedenze possono essere donate per scopi di valenza sociale o educativa.

Accesso di ospiti e amici

- L'accesso di ospiti e amici è sempre gradito purché siano rispettosi delle norme previste;
- Bambini e ragazzi potranno accedere alla zona ortiva accompagnati dagli adulti.

L'inottemperanza ai divieti e alle prescrizioni contenute in questo articolo comporterà la decadenza della concessione.

Art.9 Coltivazioni

Potranno essere coltivati ortaggi, fiori e piante.

Le essenze dovranno essere preferibilmente di origine autoctona e non devono appartenere a specie particolarmente invasive sia per il diametro che per le radici.

Sono preferite le seguenti norme agronomiche:

- L'utilizzo di tecniche di coltivazione con materiali naturali e biodegradabili ed ecosostenibili;
- L'impiego di sementi e materiali propagativi riproducibili, la moltiplicazione e lo scambio degli stessi;
- La rotazione delle coltivazioni, l'interramento di colture da sovescio;
- La concimazione del terreno tramite fertilizzanti organici, sostanze minerali naturali e compost;
- Il ricorso alla pratica della lotta biologica per combattere gli organismi dannosi alle colture con l'uso di prodotti ammessi la disciplinare di produzione biologica.

Art.10 Disposizioni tecniche relative ai materiali e interventi realizzabili a cura dell'assegnatario

Di seguito si riportano alcune tipologie di opere ammissibili:

- Realizzazione di percorsi pedonali interni reversibili;
- Realizzazione di canali di scolo;
- Realizzazione di impianto irriguo tramite allaccio alla rete e/o installazione di una o più cisterne di accumulo da cui distribuire l'acqua ad ogni singolo appezzamento prevedendo impianti di irrigazione a goccia;
- Realizzazione di bancali in legno per la creazione di aiuole coltivabili sopra elevate.

Art.11 Conduzione dell'orto

La conduzione e la lavorazione dell'orto devono essere effettuate con continuità dall'assegnatario e, nel caso delle associazioni o istituzioni scolastiche di cui all'articolo 3 delle linee guida regionali, dei soggetti aderenti o che ne fanno parte.

In nessun caso la concessione potrà essere trasferita ad altri, anche se familiari, o date in affitto.

Se, per impedimenti di carattere temporaneo, il concessionario non può assicurare la conduzione dell'orto, deve segnalarlo in comune non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

È possibile indicare un familiare o il concessionario di un altro orto come persona a cui viene affidata la gestione temporanea dell'orto, per un periodo massimo di 6 mesi, non rinnovabili.

Il comune può comunque intervenire l'ufficio venendo a conoscenza dell'impedimento e dell'eventuale suo protrarsi oltre il termine massimo previsto.

Art.12 Atto di assegnazione

La concessione è a titolo gratuito mediante la stipulazione di un contratto della durata di anni 5, rinnovabile.

L'atto di concessione obbliga il concessionario all'osservanza delle norme e condizioni del presente Regolamento. L'inosservanza costituisce motivo di revoca della concessione e contestuale assegnazione agli aventi diritto utilmente collocati in graduatoria.

Il concessionario si assume la responsabilità per danni a persone o cose, derivanti dalla custodia del bene oggetto di concessione.

Art.13 Modalità di consegna e di restituzione dell'orto

La consegna e la restituzione dell'orto avvengono in contraddittorio tra l'assegnatario (o suo rappresentante) e i responsabili del comune.

Le operazioni di consegna e di restituzione del fondo sono documentate in apposito verbale, sottoscritto dalle parti, in cui è descritto lo stato e la consistenza del fondo.

Il verbale di consegna può essere inserito all'interno dell'atto di concessione.

Art.14 Richiesta di cambio di orto

Sono consentiti cambi di orti esclusivamente all'interno della stessa area.

Gli orti che si rendono liberi verranno prioritariamente proposte a quanti ne hanno chiesto un trasferimento interno secondo l'ordine della lista per i trasferimenti e, in caso di denuncia formulata per iscritto e da tenere agli atti di tutti i richiedenti un trasferimento, saranno assegnate a nuovi concessionari.

In caso di trasferimento, sarà modificato e integrato il contratto di concessione il cui termine è comunque fissato alla scadenza della concessione precedente.

Art.15 Cessazione dell'assegnazione dell'orto o dell'area ortiva

La concessione può cessare per:

- Rinuncia del concessionario
- Impossibilità alla conduzione diretta per un periodo superiore a sei mesi, così come indicata nell'art.5 del presente regolamento.
- Mancata coltivazione annuale standard, ovvero messa a produzione di tutta la superficie coltivabile.
- Trasferimento del concessionario in altro comune.
- Decesso del concessionario.
- Per motivi di interesse pubblico.
- Decadenza della concessione per:
 - Inottemperanza e divieti ed alle prescrizioni di cui all'articolo 8 del presente regolamento.
 - Grave inadempienze alle norme del presente regolamento e sub concessione a terzi, totale o parziale.

Il dirigente responsabile, verificato il mancato rispetto delle norme comportamentali o di quanto previsto dalla concessione o dal presente regolamento, da parte del concessionario, provvede a formale diffida. In caso di reiterata inosservanza della diffida, il dirigente provvederà alla revoca della concessione.

Art.16 Rinuncia

Coloro che intendono rinunciare all'orto dovranno darne comunicazione scritta al comune su modello precompilato fornito dagli uffici preposti, per consentire al concessionario di procedere con un nuovo affidamento sulla base della graduatoria in vigore o con la pubblicazione di un nuovo bando in caso di graduatoria esaurita.

Art.17 Orario di apertura e chiusura

È consentito accedere agli orti dalle ore 7 alle ore 21.

Art.18 Norme finali

Il presente regolamento sostituisce il regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione di orti sociali approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31/03/2015. Gli orti urbani potranno essere intitolati, su istanza del Concessionario e previa assenso dell'Amministrazione Comunale da formularsi con delibera di giunta comunale, a memoria di persone scomparse encomiabili del nostro territorio.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni per codice civile.